

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2837

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata SPESSOTTO

Abrogazione dell'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e modifiche all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di abolizione del servizio di piazza e dei servizi di trasporto pubblico non di linea svolti con veicoli a trazione animale

Presentata il 18 dicembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Utilizzare i cavalli per trainare carrozzelle e slitte a scopi turistici e ludici è una tradizione arcaica e disumana.

Le ormai tristemente note « botticelle », presenti soprattutto nei centri storici di città italiane come Roma, Firenze, Pisa, Napoli, Palermo e altre città, mostrano al mondo intero un Paese retrogrado, incapace di prendere le distanze da comportamenti folcloristici ormai superati dalla normativa internazionale, europea e nazionale, che ha da molti anni stabilito regole più corrette e rispettose nei riguardi degli animali.

A partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, proclamata presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura a Parigi il 15 ottobre 1978, fino ad

arrivare al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 2013, il cui articolo 13 riconosce la natura degli animali quali esseri senzienti, è stata data importanza al loro relativo benessere.

Le botticelle sono apparse a Roma intorno alla metà del 1800, quando carretti e carrozze percorrevano strade isolate e quasi deserte e quando non esistevano altri mezzi per il trasporto di merci e di persone, ma oggi non hanno più ragione di esistere come mezzo di trasporto. In città i poveri cavalli sono sottoposti a condizioni di sofferenza continua e sono costretti a trainare ogni giorno carichi molto pesanti (la sola carrozza pesa circa 800 chilogrammi). Il ferro che hanno in bocca provoca un continuo fastidio e le condizioni di lavoro sono durissime: gli animali vengono condotti lungo strade affollatissime, piene di smog, dove il

rumore e la velocità delle automobili in corsa li terrorizzano. L'incompatibilità tra la natura dei cavalli (paurosi e vulnerabili) e il traffico è stata causa, troppo volte, di incidenti mortali sia per le persone sia per gli stessi animali. A ciò si aggiunge lo sfruttamento da parte dei vetturini che, nel tentativo di recuperare periodi di scarso lavoro, possono trascurare l'animale e farlo lavorare più di quanto sia sopportabile.

Il voler mantenere delle usanze popolari come le botticelle o le slitte trainate dai cavalli, considerandole come tradizioni da trasmettere alle generazioni future, pur con le assicurazioni dei proprietari di tenere comportamenti rispettosi e amorevoli nei riguardi degli animali, è in totale contraddizione con la normativa dei tempi moderni, che ha ridimensionato il ruolo dell'uomo su tutti gli altri esseri viventi, restituendo loro la giusta dignità e protezione.

Non tutto va trasmesso ai nostri figli. Gli errori e gli orrori umani devono essere tramandati come memoria per diventare monito affinché non siano più ripetuti.

La legislazione italiana, inserendo nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, uno specifico articolo – l'articolo 70 – per regolamentare il « Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte », ha assimilato i cavalli e tutti gli equini a potenti motori e, già da allora, ha dimostrato di non comprendere la consapevolezza acquisita da gran parte della popolazione sulla necessità di porre fine agli abusi dell'uomo sugli animali e sulla sempre più crescente sensibilità per il loro benessere. La stessa incomprensione emerge nella legge 15 gennaio 1992, n. 21,

recante « Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea », che all'articolo 1 ha inserito i veicoli a trazione animale tra gli autoservizi pubblici non di linea.

Lo Stato non ha saputo cogliere l'occasione di svolgere il proprio compito di educare con le sue leggi chi non ha ancora acquisito un'adeguata sensibilità per il benessere degli animali e ha legittimato gli enti locali a provvedere autonomamente alla regolamentazione del servizio di piazza e dei servizi di trasporto pubblico non di linea svolti con veicoli a trazione animale.

Eppure, per legiferare a livello nazionale senza infingimenti e mezze misure, basterebbe adeguare le leggi vigenti a quanto previsto dal titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, rubricato « Dei delitti contro il sentimento degli animali » (inserito dall'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189), che ha introdotto, tra gli altri, i reati di uccisione e maltrattamento di animali, nonché di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttive di gravi sofferenze: reati contestati più volte a coloro che svolgono attività di servizi pubblici non di linea e di servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.

Con la presente proposta di legge si vuole, dunque, intervenire per eliminare nella legislazione italiana ogni riferimento all'utilizzo di cavalli e di tutti gli equini come traini nei servizi di piazza con veicoli o con slitte e negli autoservizi pubblici non di linea, vietandolo nell'intero territorio nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazione dell'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e modifiche all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Tenuto conto di quanto disposto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di riconoscimento degli animali quali esseri senzienti e dell'importanza del loro benessere nonché dal titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, in materia di delitti contro il sentimento degli animali e, in particolare, dei reati di uccisione e di maltrattamento di animali, l'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), le parole: « , natante e veicoli a trazione animale » sono sostituite dalle seguenti: « o natante »;

b) alla lettera *b*), le parole: « , natante e veicoli a trazione animale » sono sostituite dalle seguenti: « o natante ».

Art. 2.

(Divieto e sanzioni)

1. È disposto il divieto di utilizzare animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di

25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e con la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale con perdita del diritto di proprietà degli stessi.

Art. 3.

(Tutela degli animali e criteri per il loro affidamento e collocazione)

1. Gli animali dismessi dai servizi di cui all'articolo 2 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari, che sono tenuti a garantire loro buone condizioni di vita, nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie. Qualora i proprietari siano impossibilitati ad adempiere a quanto previsto dal presente comma, essi possono dare in affidamento provvisorio i propri animali alle associazioni o alle strutture individuate con il decreto di cui al comma 2.

2. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 1, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture adeguate, avvalendosi a tale fine della consulenza di un esperto in etologia degli equidi e di due rappresentanti delle citate associazioni, e fissa gli oneri da porre a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.

3. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.

Art. 4.

(Conversione delle licenze)

1. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida

dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri relativi alla consulenza di un esperto in etologia degli equidi prevista dall'articolo 3, comma 2, pari a 50.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Alla copertura degli oneri relativi al mantenimento degli animali da parte delle associazioni o delle strutture di cui all'articolo 3, comma 3, si provvede mediante le entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 2, e, in caso di insufficienza di tali entrate, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0128780